

**DELIBERAZIONE 3 MARZO 2017  
113/2017/R/IDR**

**APPROVAZIONE DEGLI SPECIFICI SCHEMI REGOLATORI, RECANTI LE PREDISPOSIZIONI  
TARIFFARIE PER IL PERIODO 2016-2019, PROPOSTI DAL CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA  
DI VENEZIA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 marzo 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 22 gennaio 2015, 12/2015/R/IDR, recante “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia”;
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la determina del 31 marzo 2016 2/2016 DSID, recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” (di seguito: determina 2/2016 DSID);

- la determina del 31 marzo 2016 3/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi in data 23 giugno 2016 - e successivamente aggiornati e integrati dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazioni nn. 5 e 6 del 16 febbraio 2017 - ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che l’Autorità medesima “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”;
- l’articolo 7 del decreto legge 133/14 ha ridefinito la disciplina per l’attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione. In particolare, il Decreto Sblocca

Italia dispone:

- l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
- il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
- la cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa - basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi - e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all'integrazione e all'aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all'impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i*) rafforzare l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii*) favorire la progressiva

applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii*) superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile;

- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l'Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l'Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l'impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti - di seguito riportati - che gli Enti di governo dell'ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:
  - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
  - b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
  - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati -

debitamente aggiornati - inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR, stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
  - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
  - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
  - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
  - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
  - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
- il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
- con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che "le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio

- (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento”;
- ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e delle determinazioni sopra richiamate, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ha trasmesso, in data 23 giugno 2016, gli specifici schemi regolatori (come aggiornati con proprie deliberazioni nn. 5 e 6 del 16 febbraio 2017) recanti le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relative ai gestori Azienda Servizi Integrati S.p.a. (di seguito: ASI Spa) e Veritas S.p.a. , nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 22 febbraio 2017 - taluni degli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
  - nell’ambito delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea, il medesimo Ente di governo dell’ambito ha:
    - trasmesso gli adeguamenti delle convenzioni di gestione alla convenzione tipo adottata dall’Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;
    - confermato all’Autorità le informazioni in precedenza fornite con riferimento al contesto gestionale di pertinenza, precisando che, con propria deliberazione n. 4 del 16 febbraio 2017, ha provveduto a prendere atto “*del processo di aggregazione dei due attuali Gestori (...) che si concluderà mediante fusione per incorporazione di ASI S.p.a. in Veritas S.p.a.*”;
  - l’Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all’approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, a partire dall’analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
  - ✓ con riferimento all’*approvvigionamento idrico* e alla *fornitura di acqua potabile*:
    - per il gestore *Veritas S.p.a.*, insufficienza e vulnerabilità del sistema delle fonti di approvvigionamento;
    - obsolescenza delle reti di adduzione;
    - presenza di impianti di potabilizzazione, nel territorio servito da *Veritas S.p.a.*, caratterizzati da insufficienza dei trattamenti;
    - inadeguatezza delle condizioni fisiche delle reti di distribuzione e degli impianti ad esse connessi con conseguenti elevati livelli di perdite, nonché inadeguate capacità di compenso e riserva dei serbatoi;
    - vetustà dei misuratori d’utenza;
  - ✓ con riferimento al servizio di *fognatura*:
    - parziale copertura del servizio di raccolta e collettamento dei reflui;
    - inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte e degli impianti fognari e degli scaricatori di piena;

- ✓ con riferimento al servizio di *depurazione*:
  - rischio di saturazione della potenzialità per alcuni impianti in caso di incremento delle utenze collettate in pubblica fognatura;
  - per il gestore *Veritas S.p.a.*, vetustà delle opere civili e delle apparecchiature, nonché elevati consumi di energia elettrica;
  - per il gestore *Veritas S.p.a.*, frammentazione del servizio con la presenza di scarichi da adeguare alle norme vigenti;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
  - miglioramento del sistema di approvvigionamento e della qualità della risorsa idrica prelevata;
  - miglioramento dello stato delle infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione e degli impianti di potabilizzazione;
  - ammodernamento del parco contatori;
  - estensione del servizio di raccolta e collettamento dei reflui, nonché miglioramento dello stato delle infrastrutture fognarie esistenti;
  - adeguamento degli scaricatori di piena;
  - adeguamento degli impianti di depurazione alla normativa vigente e incremento della potenzialità e dell'efficienza del sistema depurativo;
- alla luce dei rappresentati obiettivi specifici - e pianificando ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di predisposizione tariffaria nell'ambito del MTI - il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ha programmato, per il periodo 2016-2019, e dunque anche oltre la scadenza dell'affidamento (prevista con riferimento ad entrambe le gestioni in parola per il 31 dicembre 2018) "*in coerenza con la durata del periodo regolatorio*", i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
  - perforazione di nuovi pozzi e introduzione di sistemi di trattamento per il miglioramento della qualità delle acque emunte;
  - realizzazione, collegamento e sostituzione di adduttrici, nonché adeguamento degli impianti e delle opere di approvvigionamento;
  - potenziamento degli impianti di potabilizzazione;
  - sostituzione e potenziamento delle reti idriche di distribuzione, realizzazione e manutenzione straordinaria degli impianti di accumulo e sollevamento;
  - sostituzione dei misuratori di utenza;
  - realizzazione, estensione e potenziamento della rete fognaria e delle opere di collettamento, nonché manutenzione straordinaria della rete esistente e degli impianti di sollevamento;
  - realizzazione di vasche di prima pioggia e completamento di un impianto idrovoro;
  - adeguamento degli impianti di depurazione alla normativa vigente (anche mediante realizzazione di una condotta surlagunare di collegamento tra due impianti di trattamento dei reflui) ed efficientamento degli stessi;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

#### CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza e alla luce del “*processo di aggregazione in corso*”, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ha selezionato:
  - ✓ per il gestore Veritas S.p.a., il tipo di schema regolatorio sulla base di:
    - un contenuto fabbisogno di investimenti in rapporto alle infrastrutture esistenti,
    - presenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore,posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema III* della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
  - ✓ per il gestore Azienda Servizi Integrati S.p.a., il tipo di schema regolatorio sulla base di:
    - un fabbisogno di investimenti elevato in rapporto alle infrastrutture esistenti,
    - presenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore,posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema VI* della richiamata matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
- la scelta del soggetto competente in ordine al posizionamento dei gestori Azienda Servizi Integrati S.p.a. e Veritas S.p.a. nell’ambito della citata matrice di schemi è stata assunta in continuità con le predisposizioni tariffarie proposte per gli anni 2014 e 2015, e formulate - ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR – seguendo, per Veritas S.p.a., le regole applicabili al *Quadrante I* (caratterizzato da un contenuto fabbisogno di investimenti rispetto alla RAB) e, per Azienda Servizi Integrati S.p.a., le regole previste dal *Quadrante III* (caratterizzato da un elevato fabbisogno di investimenti) della matrice di schemi *pro tempore* vigente;
- le verifiche compiute dall’Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computati in tariffa hanno accertato, per entrambi i gestori, uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per gli anni 2014 e 2015 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR; tuttavia, i menzionati scostamenti (motivati, tra l’altro, in ragione di ritardi nelle procedure di esproprio e di autorizzazione da parte degli Enti preposti) non sono di entità tale da pregiudicare - con riferimento alle determinazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 - la collocazione nell’ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- l’Ente di governo dell’ambito in oggetto, per Azienda Servizi Integrati S.p.a., con riferimento alle annualità 2017, 2018 e 2019, ha esercitato, ai sensi del comma 9.2 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente  $FNI^{new}$ , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro  $\psi$  - nell’ambito del range (0,4-0,8) - pari a 0,4;

- nelle Relazioni di accompagnamento alle predisposizioni tariffarie, il soggetto competente in parola ha precisato che le componenti di costo afferenti alle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito e ai costi di morosità sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTI-2;
- con riferimento alla valorizzazione della componente *ERC*, viene specificato che, sono stati esplicitati come "costi ambientali e della risorsa aggiornabili", *ERC<sub>at</sub>*, i canoni di derivazione/sottensione idrica e i contributi per i consorzi di bonifica;
- in particolare, con riferimento al gestore Veritas S.p.a., per quanto riguarda la voce canoni di derivazione/sottensione idrica, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ha proceduto a riclassificare detti canoni tra gli "Oneri locali" (in discontinuità con quanto avvenuto nelle predisposizioni tariffarie relative al primo periodo regolatorio) e, contestualmente, ad esplicitare parte dei medesimi tra i costi ambientali e della risorsa (*ERC*); detta operazione è stata tuttavia compiuta ad invarianza della componente *Opex<sub>end</sub>* ammessa al riconoscimento tariffario (e posta pari - ai sensi dell'art. 23 del MTI-2 - ai costi operativi endogeni calcolati ai fini della determinazione tariffaria 2014);
- nella generalità dei casi, la voce *Opex<sub>end</sub>* ricomprende i predetti oneri, qualora non esplicitati tra gli "Oneri locali", e che con riferimento alla predisposizione tariffaria di cui al precedente alinea non sono state fornite ulteriori informazioni al riguardo;
- l'Ente di governo in oggetto ha, altresì, evidenziato che, al fine di contenere l'impatto tariffario sull'utenza, si è proceduto, per entrambi i gestori, alla determinazione, limitatamente all'annualità 2016, di un valore della componente *FoNI* inferiore a quello ritenuto ammissibile.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, per le gestioni di cui all'Allegato A:
  - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;

- non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della medesima deliberazione, atteso che i gestori in parola hanno in particolare: *i)* attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; *ii)* fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UI1;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR e dalle determinazioni 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
- in esito alla valutazione degli specifici schemi regolatori trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti (come da ultimo aggiornati e integrati in data 22 febbraio 2017) risultino coerenti - con le precisazioni e nei limiti sotto riportati - con le disposizioni dei provvedimenti sopra richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- i piani economico-finanziari, nei quali risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nell'Allegato A, siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
- le menzionate proposte tariffarie comunicate all'Autorità appaiano adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio e a garantire che le gestioni del servizio idrico avvengano in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- anche in considerazione degli ulteriori elementi - già richiesti dall'Autorità - che si intendono acquisire dall'Ente di governo dell'ambito in ordine all'assenza di "double counting" e, in particolare, alla congruità dei valori ricompresi nella voce "Oneri locali" (parte dei quali esplicitati come ERC), sia opportuno rinviare all'aggiornamento biennale di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR la verifica del trattamento proposto (in discontinuità con le elaborazioni condotte nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative al primo periodo regolatorio) per le menzionate voci di costo, al fine di accertare l'assenza di eventuali oneri impropri alle medesime riconducibili;
- sia opportuno procedere a ulteriori controlli in ordine alle rappresentate difficoltà nel realizzare parte degli investimenti programmati per il 2014 e il 2015, al fine di accertare comunque il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza

## **DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori, di cui all'articolo 6 della deliberazione 664/2015/R/IDR, proposti dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore  $\mathcal{S}$  di cui all'Allegato A, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
3. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore  $\mathcal{S}$  per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati - anche sulla base delle precisazioni riportate in premessa - a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

3 marzo 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*